

Automobile Club d'Italia
DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI
Ufficio Servizi Tributari
OZC



www.dottorini.com

Sigg. DIRETTORI
UFFICI PROVINCIALI ACI
REGIONE UMBRIA

e p. c. Sigg. DIRETTORI
AUTOMOBILE CLUB
REGIONE UMBRIA

Sig. DIRETTORE
REGIONALE ACI
REGIONE UMBRIA

Dr. Amato CARLONI
Dirigente Servizio Ragioneria e
Fiscalità Regionale
REGIONE UMBRIA

LORO SEDI

Prot. N°DSD/0006303/10 del 31/05/2010

OGGETTO: Tasse automobilistiche – Veicoli ultraventennali - Legge n. 342/2000, art.63, comma 2 – Decorrenza certificazioni ASI.

Si comunica che la Regione Umbria, con l'invio della nota n. 60058 del 13/4/2010, ha fornito indicazioni relative al trattamento delle certificazioni ASI in materia di esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali.

Poiché il beneficio fiscale dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica nasce soltanto a seguito del rilascio della documentazione ASI che attesta il possesso dei requisiti di storicità indicati nell'art. 63, comma 2, legge n. 342/2000, si precisa che **l'esenzione per i veicoli ultraventennali decorre dal periodo di imposta fisso successivo** a quello in cui viene riconosciuta la "storicità" da parte di ASI.

Al fine del rispetto di tale principio, nessun problema si rileva quando nelle attestazioni di "storicità" la data di rilascio dell'attestazione e la data della decorrenza del riconoscimento sono coincidenti.

Incertezze e dubbi invece possono sorgere nel caso in cui la data di rilascio dell'attestazione e la decorrenza del riconoscimento di storicità non coincidono, ove cioè la data di decorrenza sia anticipata rispetto alla data del rilascio dell'attestazione stessa.

La motivazione della differenza delle due date si può rinvenire nella lunga tempistica del procedimento per l'accertamento delle caratteristiche tecniche dei veicoli da esaminare da parte di ASI. Tale procedimento, si ricorda, inizia con la richiesta di riconoscimento del beneficio ad ASI da parte del proprietario del veicolo.

Al fine, tuttavia, di determinare l'esatta decorrenza dell'esenzione, si ribadisce che l'efficacia dell'attestazione ASI decorre dal periodo di imposta successivo alla data di rilascio della attestazione stessa, a meno che non sia presente un documento di data certa (es. richiesta di riconoscimento "storicità" ad ASI) attestante il momento in cui il proprietario del veicolo ha presentato l'istanza. In tal caso l'esenzione decorre dal periodo di imposta successivo alla data dell'atto stesso.

Si ricorda che il diritto all'esenzione va riconosciuto dal periodo di imposta successivo anche nel caso in cui la data di rilascio della attestazione di storicità o del documento di data certa ricada nel mese utile al pagamento.

Con preghiera di applicare scrupolosamente ed univocamente le presenti disposizioni e di diffonderle capillarmente a tutte le Delegazioni del territorio, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che potrà essere chiesto alla d.ssa Ornella Zoccano sia telefonicamente (06.49982958) sia tramite casella di posta elettronica (o.zoccano@aci.it).

Con i migliori saluti.

firmato

IL DIRIGENTE
Salvatore Moretto